

Nuovo documento in appello, ammesso con motivazione

di [Davide Di Giacomo](#)

Pubblicato il 21 Maggio 2019

La Corte ha affermato che ormai è un principio consolidato nella giurisprudenza quello secondo cui le parti possono produrre in appello nuovi documenti, anche ove preesistenti al giudizio di primo grado. Invero, in tale materia, non trova applicazione il divieto di proporre domanda nuove in appello

Il problema dei nuovi documenti da produrre in giudizio

Nel giudizio tributario la parte può produrre in appello nuovi documenti, anche se preesistenti al giudizio di primo grado. Tuttavia, anche se il giudice abbia ritenuto erroneamente l'inammissibilità del documento, la parte è tenuta ad indicare le ragioni per le quali il documento trascurato poteva dar luogo ad una decisione diversa e indicarlo nelle motivazioni del ricorso, pena

l'inammissibilità dell'atto (**Cass. n. 1140/2019**). Sul

tema l'[art. 58 D Lgs n. 546/92](#), non modificato dagli ultimi provvedimenti normativi, stabilisce al primo comma che il giudice d'appello non può disporre nuove prove, salvo che non le ritenga necessarie ai fini della decisione o che la parte dimostri di non averle potute fornire nel precedente grado di giudizio per causa ad essa non imputabile; al secondo comma prevede che le parti possono produrre nuovi documenti in secondo gr



Abbonati per poter continuare a leggere questo articolo

Progettato e realizzato da professionisti, per i professionisti, ogni piano di abbonamento comprende:

- contenuti autorevoli, puntuali, chiari per aiutarti nel tuo lavoro di tutti i giorni
- videoconferenza, per aggiornarti e ottenere crediti formativi
- una serie di prodotti gratuiti, sconti e offerte riservate agli abbonati
- due newsletter giornaliere

A partire da 15€ al mese

Scegli il tuo abbonamento